

## TORNATA DEL 19 APRILE 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

**Sommario.** — *Omaggio — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette — Approvazione degli articoli dal 32 al 102 — Domande e raccomandazioni del Senatore Scialoia — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli dal 102 al 107 ed ultimo della legge — Istanza del Senatore Conforti cui risponde il Ministro delle Finanze — Squittinio segreto sui due progetti di legge: 1. Riforma degli ufficiali e assimilati militari; 2. Riscossione delle imposte dirette — Risultato della votazione — Discussione del progetto di legge per la soppressione del fondo territoriale nelle Province Venete e Mantovana — Approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4 — Proposta sospensiva del Senatore San Severino Relatore — Approvazione del primo paragrafo dell'articolo 5 e sospensione del secondo — Approvazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e del nuovo articolo 11 proposto dall'Ufficio Centrale e accettato dal Ministro — Reiezione del secondo paragrafo dell'articolo 5 — Approvazione degli articoli dal 12 al 19 ultimo del progetto — Squittinio segreto sul progetto di legge dianzi discusso.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro delle Finanze, più tardi intervengono i Ministri degli Affari Esteri e della Guerra, e da ultimo il Presidente del Consiglio.

Il Senatore *Segretario*, **Manzoni T.**, dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Fa omaggio al Senato:

Il Comitato del Genio d'un opuscolo del maggiore T. Calderai, per titolo: *Della vita e delle opere del Commendatore Domenico Chiodo maggiore generale del Genio.*

**Presidente.** Il Senatore Sagarriga chiede un congedo di un mese per malattia, ed il Senatore Beretta, chiamato a Milano da un lutto di famiglia, ne chiede uno di otto giorni. Se non si fanno osservazioni in contrario, questi due congedi s'intendono accordati.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette: la discussione, come il Senato ricorda, nella seduta di ieri è giunta fino al Titolo terzo, art. 33

Il Senatore *Segretario* Chiesi legge.

#### TITOLO III.

##### DELL'ESECUZIONE SUI MOBILI E SUGLI IMMOBILI.

##### CAPITOLO I.

##### *Del'esecuzione sui mobili.*

« Art. 33. Trascorso inutilmente il termine di giorni cinque, fissato dall'articolo 31 per i debitori

morosi, l'esattore procede per mezzo dei suoi messi al pignoramento dei beni mobili dei debitori esistenti nel comune nel quale l'imposta è dovuta, compresi anche i fitti e le pigioni da scadere entro l'anno, ed eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

» Pel pignoramento e successivi atti di esecuzione sui mobili del debitore esistenti fuori del comune nel quale l'imposta è dovuta, si procede ai termini della presente legge, e con diritto al compenso per le spese di cui all'articolo 69, dall'esattore del rispettivo comune nel quale i mobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore.

**Presidente.** Se non si fanno osservazioni, pongo ai voti l'articolo 33.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 34. L'atto di pignoramento, redatto dal messo in presenza di due testimoni, contiene il nome e cognome dell'esattore che procede all'esecuzione, del debitore, e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati; il nome e cognome del depositario; e l'intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'art. 38, si procederà alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto.

» Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto d'oppignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti oppignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti si trovano, e la estensione approssimativa del medesimo.

» L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dal messo e dal depositario.

» Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo: in mancanza dell'uno e dell'altra, la copia si rimette al domicilio del debitore, e se il domicilio non è nel Comune, la copia si rimette per conto del debitore al sindaco. »

(Approvato.)

« Art. 35. Dell'avvenuto oppignoramento il messo dà notizia immediata al Sindaco, trasmettendogli copia dell'atto. Appiè dell'atto di pignoramento sarà iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal Sindaco. »

» I messi che contravvengono al disposto di questo articolo sono puniti dal Sindaco con multa di lire 20 a favore del Comune, e, in caso di recidiva, con la destituzione. »

(Approvato.)

« Art. 36. L'esattore non può prendere in custodia gli oggetti oppignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'esattore, e, non trovandosi chi assuma l'incarico, si nomina dal Sindaco un depositario d'ufficio sopra istanza dell'esattore. »

(Approvato.)

« Art. 37. Quanto al pignoramento dei beni mobili presso i terzi, o all'assegnamento di crediti in pagamento, nulla è innovato alla procedura ordinaria, omissa però il precetto e la necessità dell'intervento dell'uscire. »

» L'esattore ha bensì la facoltà, ma non ha l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo, prima di passare all'esecuzione degli immobili. »

» Le disposizioni di quest'articolo non si applicano ai fitti ed alle pigioni dovuti al contribuente. Ma il loro pignoramento si farà dal messo mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore invece che al locatore il fitto o la pigione scaduta o da scadere entro l'anno sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore. »

(Approvato.)

« Art. 38. Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui nell'articolo 34 senza che sia soddisfatto il debito, l'esattore procede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima. »

» L'incanto si notifica al pubblico con avviso da affiggersi alla porta esterna della casa del Comune cinque giorni prima del giorno fissato. »

» L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo, e gli oggetti da vendersi. »

» Se gli oggetti oppignorati sono di facile deperimento o di dispendiosa conservazione, l'esattore può fissare per la vendita anche il giorno immediatamente successivo a quello in cui è pubblicato l'avviso. »

(Approvato.)

« Art. 39. Il Segretario comunale o un suo delegato assiste all'incanto, e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il

prezzo di vendita di ogni oggetto, e la firma del Segretario o suo delegato e del banditore. »

» La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto. »

» Quando l'incanto vada deserto in tutto od in parte o le offerte siano inferiori alla stima, si procede a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al migliore offerente, ancorchè l'offerta sia inferiore alla stima. »

» Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita. »

» Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima: quelli rimasti invenduti si ritengono dall'esattore come danaro per il solo valore intrinseco. »

(Approvato.)

« Art. 40. Seguita la vendita dei mobili, gli atti originari della vendita e la somma ricavata si depositano entro 3 giorni presso il cancelliere della pretura. »

» La distribuzione del prezzo tra l'esattore e i creditori oppositori si fa a norma del capo VIII, titolo 2, libro 2 del Codice di procedura civile. »

» Però il pretore ordina immediatamente il pagamento all'esattore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi sieno creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatta opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori. »

(Approvato.)

« Art. 41. Ove l'esattore abbia oppignorato pigioni o fitti già scaduti, l'affittuale o l'inquilino dovrà pagare l'ammontare del debito d'imposta, degli accessori e delle spese, nel termine di quindici giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito. »

» Se le pigioni o fitti non sono ancora scaduti, il pagamento sarà effettuato nei tempi di rispettiva scadenza. »

» Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale e provate nei modi di legge. »

(Approvato.)

« Art. 42. Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dall'inquilino pel fitto o per la pigione, l'esattore può esercitare tutti i diritti competenti al contribuente locatore. Può anche procedere direttamente colle norme di questa legge, non ostante l'affittamento, sopra i frutti del fondo affittato e colpiti dal privilegio stabilito dall'articolo 1962 del Codice civile. »

(Approvato.)

## CAPITOLO II.

### *Della esecuzione sugli immobili.*

« Art. 43. L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia

tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune, nel quale l'imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio o la principale residenza nel Regno quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del Comune nel quale l'imposta è dovuta.

» Alla esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune, nel quale la imposta è dovuta, non si procede se non in caso di insufficienza della esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune; e il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali, colle norme dettate nel capoverso dell'articolo 33. »

(Approvato.)

« Art. 44. L'avviso per la vendita degli immobili contiene:

» Il nome e cognome e la paternità del debitore;  
» La descrizione degli immobili da vendersi, colle loro qualità e confini, le indicazioni catastali, la estensione, e il valore censuario o la rendita;

» Il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terrà l'incanto;

» E in oltre il giorno, l'ora e il luogo del secondo e del terzo esperimento che eventualmente sieno per occorrere a tenore degli articoli 53, 54;

» L'intervallo tra il primo e secondo esperimento, e rispettivamente tra il secondo ed il terzo, deve essere di 5 giorni. »

(Approvato.)

« Art. 45. L'avviso d'asta è trascritto gratuitamente nell'ufficio della conservazione delle ipoteche; ed è depositato, insieme cogli atti comprovanti la insufficienza della esecuzione sui beni mobili, nella cancelleria della pretura del mandamento, nel quale sono situati gli immobili da vendersi. »

(Approvato.)

« Art. 46. Dopo la trascrizione e il deposito, di cui al precedente articolo, e almeno venti giorni prima di quello fissato per l'incanto, l'avviso è inserito nel giornale degli annunci giudiziarii della Provincia: ed è affisso alla porta esterna della pretura, a quella della casa del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, e a quelle della casa comunale del rispettivo capoluogo del circondario e della provincia. »

(Approvato.)

« Art. 47. Sopra domanda, anche soltanto verbale, dell'esattore, l'ufficiale incaricato della custodia dei registri censuari gli rilascia, in carta libera e senza spesa, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'esattore gli sono indicati: ed il conservatore delle ipoteche gli rilascia pure da lui firmato in carta libera e senza spesa, l'elenco dei creditori che dai registri risultano avere iscrizione ipotecaria sui beni, e del rispettivo loro domicilio notificato all'ufficio delle ipoteche. »

(Approvato.)

« Art. 48. L'avviso d'asta deve essere notificato, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'incanto, al debitore e ai creditori aventi ipoteca sugli immobili da vendersi. All'uopo l'esattore si deve uniformare alle risultanze degli elenchi di cui nell'art. 47, la data dei quali non deve precedere di più che 10 giorni la data dell'avviso d'asta.

» La notificazione dell'avviso d'asta, quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati nel Comune della esattoria, si fa per mezzo del messo dell'esattore creditore: quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati fuori del detto Comune, la notificazione si fa dai rispettivi esattori locali per mezzo dei loro messi dietro richiesta dell'esattore creditore.

» Se il debitore non avesse domicilio o rappresentante conosciuto nel Regno, la notificazione dell'avviso si fa mediante consegna del medesimo al sindaco del Comune nel quale è dovuta l'imposta.

» Quando i creditori ipotecari abbiano eletto domicilio a tenore del numero 2 dell'articolo 1987 del Codice civile, l'avviso si notifica al domicilio eletto.

» La inserzione dell'avviso d'asta nel giornale degli annunci giudiziarii della provincia, come all'art 46, tien luogo di notificazione ai creditori che fossero stati iscritti dopo che il conservatore delle ipoteche ha rilasciato l'elenco. »

(Approvato.)

« Art. 49. Dalla data della trascrizione dell'avviso d'asta il debitore non può alienare nè i beni nè i frutti; e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale, eccettochè sull'istanza dell'esattore il pretore reputasse opportuno di nominare un altro sequestratario.

(Approvato.)

« Art. 50. Nel giorno dell'incanto e prima dell'ora stabilita pel medesimo, l'esattore deposita nella cancelleria della pretura gli elenchi censuario e ipotecario di cui agli articoli 47 e 48, la prova delle affissioni dell'avviso di asta prescritto dall'articolo 44, un esemplare del giornale nel quale l'avviso venne inserito a norma dell'istesso articolo e la prova delle notificazioni prescritte dall'articolo 48. »

(Approvato.)

« Art. 51. Il pretore presiede l'asta, assistito dal cancelliere.

» L'atto d'asta indica le offerte e il nome degli oblatori.

» Le offerte e il deliberamento non possono farsi ad un prezzo minore di quello stabilito secondo le norme dell'art. 663 del Codice di procedura civile.

» Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato.

» L'atto d'asta è redatto dal pretore assistito dal cancelliere e coll'intervento dell'esattore, ed è firmato da tutti gl' intervenuti. »

(Approvato.)

« Art. 52. Il deliberamento trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore espropriato, quando il deliberatario ne abbia sborsato l'intero prezzo, e salvi gli effetti dell'articolo 57.

» Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo non più tardi di tre giorni dopo il deliberamento. Non effettuandone il pagamento entro tale termine, l'immobile sarà posto a nuovo incanto a spese e rischio di lui.

(Approvato.)

« Art. 53. Mancando nel primo incanto offerte superiori al prezzo come sopra determinato, il pretore con decreto dichiara che si procederà al secondo esperimento nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta e col ribasso di un decimo sul detto prezzo.

» Tale decreto, tre giorni prima di quello fissato pel secondo esperimento, deve affiggersi alla porta esterna della pretura ed a quella della casa del Comune nel quale sono situati gl'immobili del debitore. »

(Approvato.)

« Art. 54. Quando sia tornato inutile il secondo esperimento il pretore, con decreto da pubblicarsi nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente, ordina che si proceda, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento sulla metà del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'articolo 51.

» Non presentandosi oblatori nemmeno al terzo esperimento, l'immobile è devoluto di diritto al Demanio dello Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte erariali e sovrimposte.

» L'esattore non può mai essere deliberatario. »

(Approvato.)

« Art. 55. Se il prezzo di vendita degli immobili posti nel Comune dell'esattoria supera il credito dell'esattore, comprese le spese di esecuzione e le multe, la eccedenza sarà restituita al debitore, ove non sianvi creditori ipotecari iscritti, o creditori chirografari opposenti: qualora alcuno di questi esista, essa verrà depositata nella Cassa dei depositi e prestiti per essere aggiudicata agli aventi diritto. »

(Approvato.)

« Art. 56. Quando l'esattore agisce in via esecutiva sugli immobili posti nel Comune dell'esattoria per tasse diverse dalla fondiaria, o quando agisce per la fondiaria sopra immobili posti fuori del Comune dell'esattoria, il prezzo ricavato dalla vendita si deposita nella Cassa dei depositi e prestiti, e l'esattore deve provocare il giudizio di graduazione davanti la competente autorità giudiziaria. »

(Approvato.)

» Art. 57. È ammesso il riscatto dei beni immobili di cui fu espropriato il contribuente, a norma degli

articoli 52, 53 e 54, in favore del debitore espropriato e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il deliberamento abbia avuto luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato, giusta l'articolo 663 del Codice di procedura civile.

« È pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografari con data certa e opposenti nel solo caso in cui l'immobile è devoluto al demanio. Il creditore ipotecario che riscatta l'immobile dal compratore e il creditore chirografario che lo riscatta dal demanio, esercitano sull'immobile i diritti che loro competono, rimanendo salve le ragioni sul prezzo che superasse la somma del debito verso l'esattore, pel quale ebbe luogo la espropriazione.

» L'esercizio del diritto di riscatto e le ragioni sul prezzo devono farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento, mediante domanda presentata al pretore.

» La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancelleria della pretura del montare del prezzo della vendita e dei relativi interessi al 5 per cento, oltre l'offerta al compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell'acquisto.

» Il pretore, con suo decreto, dichiara effettuato il riscatto.

» Col riscatto il creditore ipotecario subentra per la somma sborsata nel privilegio dello Stato sopra l'immobile.

» Nel caso di concorrenza nell'esercizio del diritto di riscatto il contribuente è preferito al creditore ipotecario, e questo al creditore chirografario. »

(Approvato.)

### CAPITOLO III.

#### *Disposizioni comuni all'esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili.*

« Art. 58. I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovrimposte, sono anche applicabili alle tasse dirette stabilite a favore di provincie, di comuni, o di altri enti morali autorizzati da legge a imporre tasse dirette da esigersi colle medesime forme delle imposte dirette dello Stato.

» Gli esattori delle tasse degli enti morali saranno parificati agli esattori comunali, e sottoposti quindi alle prescrizioni portate dalla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 59. L'esattore per la esecuzione non può valersi di messi che non siano stati approvati dalla Giunta municipale o dalla rappresentanza consorziale, e autorizzati dal procuratore del Re. »

(Approvato.)

» Art. 60. L'esattore può farsi rappresentare davanti al Pretore, semprechè gli occorra, col mezzo di uno dei suoi messi sopra indicati senza bisogno di procura. »

(Approvato.)

« Art. 61. La esecuzione sopra i mobili o gli immobili posti fuori del Comune dell'esattore creditore non reca pregiudizio al diritto di prelazione che spetti agli esattori locali per la riscossione delle imposte dovute nella rispettiva loro esattoria. »

(Approvato.)

« Art. 62. Se per parte del debitore, o di altri, si fa o si può temere resistenza agli atti esecutivi, il messo può richiedere l'assistenza della forza pubblica per mezzo del Sindaco. »

(Approvato.)

» Art. 63. Chiunque pretenda aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati, o degli immobili posti in vendita, può, citando l'esattore davanti il pretore, opporsi alla vendita e proporre la separazione a suo favore di quanto gli spetta.

» Il pretore provvederà in conformità dell'articolo 647 del Codice di procedura civile. »

(Approvato.)

« Art. 64. I creditori, ancorchè privilegiati, non possono fare opposizione che sul prezzo della vendita, senza sospenderla. Essi si uniformeranno alle disposizioni dell'articolo 646 del Codice di procedura civile.

(Approvato.)

« Art. 65. Gli atti esecutivi intrapresi dall'esattore sopra mobili col pignoramento, e sopra immobili colla trascrizione dell'avviso d'asta nell'ufficio della conservazione delle ipoteche, non possono essere interrotti od arrestati da altro procedimento ordinario in via esecutiva.

» Similmente l'esattore non può intraprendere atti esecutivi nelle forme stabilite da questa legge sopra beni mobili od immobili che già si trovino colpiti da altro procedimento esecutivo ordinario in virtù di atto di pignoramento quanto ai mobili, o di trascrizione del precetto di pagare quanto agli immobili. È tuttavia riservato all'esattore il diritto di procedere colle forme stabilite da questa legge sopra i frutti pendenti del fondo compreso nel precetto trascritto pel pagamento di imposte garantite da privilegio sui frutti medesimi. »

(Approvato.)

« Art. 66. L'incaricato della esecuzione deve desistere da ogni atto ulteriore, sotto pena dei danni e delle spese, quando il debitore od un terzo, prima che sia seguita la vendita, faccia il pagamento dell'imposta dovuta e dei relativi accessori di spese e multe o la esibizione della quietanza rilasciata dall'esattore.

» Non è ammessa per la sospensione degli atti esecutivi, altra eccezione che quella di pagamento, nè altra prova di pagamento che la quietanza dell'esattore. »

(Approvato.)

« Art. 67. Chiunque voglia essere avvertito dall'esattore degli atti esecutivi che dal medesimo vengano promossi contro un contribuente paga all'esattore lire

cinque, indicando il nome del contribuente ed il proprio domicilio, e l'esattore deve con lettera raccomandata, spedita per mezzo postale, porgergli avviso degli atti che va ad intraprendere, sotto pena della multa di lire 200 a favore della parte interessata, oltre la rifusione dei danni.

» Quando poi risulti dall'elenco censuario di cui all'articolo 47 che lo stabile da subastarsi sia soggetto ad enfiteusi, deve l'esattore notificare l'avviso d'asta anche alla parte direttaria nominata nell'elenco stesso e ciò nel modo tracciato dall'articolo 48 e senza corrispettivo. »

(Approvato.)

» Art. 68. Una copia degli atti d'incanto autenticata dal segretario comunale pei mobili, e dal cancelliere della pretura per gli immobili, si trasmette entro 10 giorni dalla vendita all'agenzia delle imposte. »

(Approvato.)

**Presidente.** Faccio osservare al Senato che l'articolo 69 è uno di quelli stati rettificati in seguito ad una comunicazione venuta dalla Camera dei Deputati, come risulta dallo stampato che venne distribuito.

» Art. 69. L'esattore per le spese degli atti esecutivi regolati da questa legge ha diritto a due centesimi per ogni lira del suo credito, quando abbia avuto luogo il pignoramento, o quando il debito venga soddisfatto nell'atto stesso del pignoramento, e a tre altri centesimi per ogni lira del suo credito, se abbia avuto luogo la vendita, o il debito venga soddisfatto nell'atto della medesima.

» Nell'esecuzione sugli immobili i primi due centesimi per ogni lira del credito saranno dovuti quando l'avviso d'asta sia stato inserito ed affisso, giusta le prescrizioni dell'articolo 46; ed i tre altri centesimi quando il debito venga soddisfatto prima del deliberamento. »

Se non si domanda la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 70. Le tasse degli atti giudiziari che nel procedimento esecutivo occorressero, saranno ragguagliate a quelle stabilite dalla tariffa generale degli atti giudiziari colla diminuzione di una metà. »

(Approvato.)

« Art. 71. Dopo tre mesi dalla scadenza del contratto di esattoria cessano i privilegi fiscali dell'esattore: i suoi crediti residui diventano privati.

» Gli atti suoi intrapresi regolarmente entro questi termini conservano per tre mesi successivi il privilegio fiscale. Spirato il trimestre essi rientrano pienamente nel diritto comune. »

(Approvato.)

« Art. 72. Chiunque si crede gravato dagli atti dell'esattore presenta il suo ricorso all'agenzia dell'imposte, che, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'esattore, lo trasmette all'Intendente di Finanza.

» Questi lo invia col suo parere al Prefetto, il quale decide.

» Gli atti esecutivi non possono essere sospesi se non in forza d'ordinanza motivata dal Prefetto. »

(Approvato.)

« Art. 73. Alle parti che si ritenessero lese dagli atti esecutivi dell'esattore, è aperto inoltre l'adito a provvedersi davanti all'autorità giudiziaria contro l'esattore, al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese.

» Di tali danni e spese l'esattore risponde anche sulla cauzione prestata, salvi sempre sopra questa i diritti prevalenti dello Stato a garanzia delle imposte già scadute. »

**Presidente.** Anche questo è uno degli articoli stati rettificati nel modo indicato.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 74. L'esattore è considerato come pubblico ufficiale per l'applicazione delle sanzioni penali per gli abusi che esso commettesse nella riscossione delle imposte e negli atti esecutivi. »

(Approvato.)

**Presidente.** Siamo giunti al Titolo quarto; ma siccome mi è stato riferito che si trova nelle sale del Senato il commendatore Magliani, i cui titoli furono ieri convalidati, così prego i Signori Senatori Caccia e Scialoia a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il Commendatore Magliani, presta giuramento nella consueta formula.)

Do atto al commendatore Magliani del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

(Il Senatore Segretario Chiesi continua la lettura.)

#### TITOLO IV.

##### DEI RICEVITORI PROVINCIALI.

« Art. 75. Nel capoluogo di ogni provincia vi è un ricevitore provinciale, il quale, a tutto suo rischio e pericolo e coll'obbligo del non riscosso per riscosso, riscuote dagli esattori comunali le somme dovute allo Stato ed alla provincia.

» La consegna del riassunto dei ruoli esecutivi firmati dal Prefetto e dei quali il ricevitore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

» Deve adempiere l'ufficio di cassiere della provincia quando ne sia richiesto dalla deputazione provinciale. »

(Approvato.)

« Art. 76. Il ricevitore provinciale è retribuito ad aggio dalla provincia. »

(Approvato.)

« Art. 77. Il ricevitore provinciale si nomina nello

stesso modo e colle stesse forme e condizioni degli esattori comunali.

» L'asta è presieduta dal Prefetto; l'aggiudicazione si fa dalla deputazione provinciale, salva l'approvazione del Ministro delle Finanze.

» Non riuscendo l'incanto, od essendo deliberata dal Consiglio provinciale la nomina fuori d'asta, l'aggiudicazione della ricevitoria si fa dal Consiglio provinciale sopra terna presentata dalla Deputazione provinciale, salva l'approvazione del Ministro delle Finanze.

» Se la deputazione o il Consiglio provinciale non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina del ricevitore, il Ministro delle Finanze, sentiti il Prefetto e l'Intendente di Finanza, provvede a carico della provincia. »

(Approvato.)

« Art. 78. Le norme e condizioni stabilite per la fissazione della misura massima dell'aggio per la durata del contratto degli esattori comunali, per la cauzione e per le incompatibilità valgono per i ricevitori provinciali rispetto alla provincia; ma le facoltà esercitate dal Prefetto per gli esattori lo sono dal Ministro delle Finanze per i ricevitori provinciali.

» Oltre alla cauzione, il ricevitore provinciale risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi assunti. »

(Approvato.)

« Art. 79. Le spese relative all'asta, al contratto e alla cauzione stanno a carico del ricevitore provinciale. »

(Approvato.)

#### TITOLO V.

##### DEI VERSAMENTI.

« Art. 80. Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo e alla provincia per imposte fondiarie e gli otto decimi delle somme dovute per imposte non fondiarie. Gli ultimi due decimi di queste saranno versati nel corso del bimestre.

» Esso terrà, nelle stesse proporzioni, a disposizione del comune le imposte e sovrimeposte comunali. Per le entrate comunali d'altra natura non sarà tenuto a rispondere che delle somme realmente riscosse, quando non sia altrimenti pattuito. »

(Approvato.)

« Art. 81. In caso di ritardo, l'esattore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira della somma non versata, a favore del ricevitore, che può procedere alla esecuzione contro di lui.

» Alla stessa multa è assoggettato pel ritardo nel pagamento dei mandati comunali sulle somme delle quali risponde a termini dell'articolo precedente, e in favore del Comune, il quale può procedere alla esecuzione contro l'esattore. »

(Approvato.)

« Art. 82. È in facoltà del contribuente di pagare anche direttamente in mano del ricevitore provinciale, il quale non potrà rifiutarsi a riceverla, tutta o parte della rata d'imposta da esso dovuta, a condizione di consegnare la ricevuta all'esattore prima che questi faccia il suo versamento.

» Questa ricevuta sarà dall'esattore incassata come contante, e il contribuente incorrerà nella multa di cui all'articolo 27, se la consegna ne sarà fatta dopo cinque giorni di mora, di che all'articolo 31. »

(Approvato.)

« Art. 83. Il ricevitore, nel quinto giorno dopo i termini assegnati agli esattori nell'articolo 80, versa nella tesoreria dello Stato le somme dovute al Governo per le imposte fondiari, e gli otto decimi delle non fondiari, e tiene a disposizione della provincia, ovvero versa nelle sue casse, le somme spettanti alla medesima, abbenchè gli esattori non abbiano fatto i relativi pagamenti.

» Versa gli ultimi due decimi delle imposte non fondiari non più tardi del quinto giorno del bimestre successivo.

(Approvato.)

« Art. 84. In caso di ritardo nel pagamento nelle casse erariali, o di non estinzione dei mandati della provincia quando ne sia incaricato, e nei limiti delle somme rispettivamente dovute, il ricevitore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira di debito in favore del Governo o della provincia, procedendosi, ove occorra, dall'Intendente di finanza o dalla deputazione provinciale alla esecuzione contro di esso. »

(Approvato.)

« Art. 85. L'esattore e il ricevitore, nel pagare i mandati dei comuni e delle provincie, non possono valersi delle somme dovute al Governo per le imposte dirette, e ciò sotto pena di rifusione del decuplo della somma incompetentemente erogata.

» Cotesto divieto si estende per l'esattore alle somme dovute alla provincia. »

(Approvato.)

« Art. 86. L'esecuzione sulla cauzione contro l'esattore e contro il ricevitore, ha luogo mediante la vendita della stessa.

» La vendita si fa dietro ordinanza del Prefetto, se si tratta della cauzione dell'Esattore, e del Ministro delle Finanze, se si tratta della cauzione del Ricevitore.

» Se si tratta di beni stabili, valgono per l'esecuzione le norme relative stabilite nel Titolo III.

» Se si tratta di rendita pubblica, la vendita si eseguisce col mezzo di un pubblico mediatore al prezzo di Borsa. »

**Presidente.** Anche l'art. 86 è uno dei modificati nel modo suespresso.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

## TITOLO VI.

### DISPOSIZIONI GENERALI.

« Art. 87. L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovrainposte iscritte nei ruoli che non ha conseguite, purchè faccia constare:

» O che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili o immobili del debitore nella provincia;

» O che la esecuzione è tornata inutile o insufficiente.

» Nel primo caso, il Governo, esonerando l'esattore, conserva il diritto di escutere il debitore in qualunque parte del Regno abbia beni mobili o immobili.

» Nel secondo caso, l'esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta entro quattro mesi dalla scadenza della imposta se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro otto mesi dalla detta scadenza se trattasi di esecuzione sui beni immobili.

» Però l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perderà il suo diritto a rimborso se abbia ritardato la vendita dei medesimi fino a quindici giorni dopo la loro raccolta.

» Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli quindici giorni dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.

» Qualora l'amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escusso possenga beni mobili od immobili fuori della provincia, li designerà all'esattore, e questi potrà ottenere uno sgravio provvisorio che si cambierà in definitivo subito che l'esattore stesso faccia constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati. »

(Approvato.)

« Art. 88. I rimborsi relativi alle imposte dirette sono dovuti dallo Stato.

» I rimborsi delle sovrainposte e tasse sono dovuti rispettivamente dal Comune per le comunali, dalla provincia per le provinciali. »

(Approvato.)

« Art. 89. Il ricevitore il quale, dopo aver proceduto agli atti esecutivi sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore che non abbia eseguiti i versamenti alle scadenze, non sia riuscito a conseguire tutto il debito dell'esattore, e faccia constare di aver proceduto nei termini stabiliti nell'art. 87, ha diritto di ottenere il rimborso delle somme non riscosse. »

(Approvato.)

« Art. 90. L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto a rimborso, a termini degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'agente delle imposte non oltre il settembre dell'anno successivo.

» Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda, l'amministrazione non abbia liquidato i rimborsi, l'esattore ed il ricevitore otter-

ranno nella rata successiva uno sgravio provvisorio pari alla somma del credito, e salvi i risultati della liquidazione definitiva. »

(Approvato.)

« Art. 91. Stanno a carico dell'esattore e rispettivamente del ricevitore le spese di residenza dell'ufficio del personale, di tutti i libri e registri, non che ogni altra dipendente dal servizio di riscossione, quando non sia diversamente stabilito nel capitolato di che all'art. 4. »

(Approvato.)

« Art. 92. L'aggio dell'esattore e del ricevitore si aggiunge nei ruoli alla imposta ed alla sovrimposta, ed è ripartito rispettivamente tra il Comune e la provincia. »

(Approvato.)

« Art. 93. L'esattore adempie l'ufficio di tesoriere del Comune, senza corrispettivo; non è soggetto a visite di cassa, se non nel caso di ritardo nei versamenti, o per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualità di cassiere del Comune.

» In caso di morte dell'esattore e del ricevitore, l'erede deve continuare nell'esercizio, quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'art. 14. Però, nei casi di nomina sopra terna, l'erede non può più continuare nell'esercizio oltre l'anno in corso senza averne ottenuto il consenso del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale o del Consiglio provinciale.

» Qualora l'erede fosse una donna, avrà facoltà di rinunziare l'esattoria o la ricevitoria terminato l'anno in corso: quando fosse un minore non emancipato, il contratto cesserà di diritto, compiuto l'anno corrente. »

(Approvato.)

« Art. 94. Il ricevitore nel trimestre successivo all'anno di esazione rende il conto alla Corte dei Conti a norma delle leggi e dei regolamenti. »

(Approvato.)

« Art. 95. Se contro all'esattore si procede contemporaneamente dal ricevitore provinciale e dal Comune, il credito del ricevitore gode diritto di prelazione, per il bimestre prossimamente scaduto, sul prezzo ricavato dalla vendita della cauzione in concorso coi crediti del Comune che non dipendono da sovrimposte dirette. »

(Approvato.)

« Art. 96. Quando si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, quando l'esattore manchi ai versamenti nelle fissate scadenze, o abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni, il Prefetto sopra richiesta dei Comuni interessati, o anche d'ufficio, nomina un sorvegliante a carico dell'esattore.

» Questa disposizione si applica pure al ricevitore al quale il sorvegliante viene nominato dal Ministro delle Finanze sopra richiesta della deputazione provinciale, od anche di ufficio. »

(Approvato.)

« Art. 97. La procedura stabilita dalla presente legge

per la esecuzione contro i contribuenti, gli esattori ed i ricevitori debitori morosi d'imposte e sovrimposte ha luogo anche allorquando i debitori cadono in istato di fallimento dichiarato. »

(Approvato.)

« Art. 98. In tutti i casi nei quali il Comune o la provincia trascurano di esercitare, o esercitano incompletamente gli atti ai quali sono chiamati dalla presente legge, supplisce a carico rispettivo, pel Comune il Prefetto, sentita la deputazione provinciale, e per la provincia il Ministro delle Finanze, sentiti il Prefetto e l'Intendente di finanza. »

(Approvato.)

« Art. 99. Gli atti d'asta, i contratti di esattoria e le cauzioni, indicati nella presente legge sono, per gli effetti del registro e bollo, parificati agli atti delle amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato.

» Tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare che gli esattori ed i ricevitori compiono, si fanno su carta libera, semprechè non occorranno atti giudiziari da farsi secondo il Codice di procedura civile, riguardo ai quali la tassa di registro è ridotta a metà. »

(Approvato.)

« Art. 100. La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere nelle relazioni tra esattori, ricevitori, comuni, province e pubblica amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto colla presente legge, è devoluta in prima istanza al Prefetto, ed in seconda istanza al Ministro delle Finanze. »

(Approvato.)

« Art. 101. Gli esattori delle imposte dirette, ai termini della legge del 7 luglio 1868, N. 4490, ed i ricevitori provinciali assumeranno per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, gli stessi obblighi e si varranno degli stessi mezzi che sono stabiliti dalla presente legge, mediante la corrisponsione per parte dello Stato, di un aggio nella misura di quello convenuto per la riscossione delle imposte dirette.

» Dell'ammontare presunto della tassa sulla macinazione sarà tenuto calcolo nel determinare la cauzione degli esattori e dei ricevitori.

» I modi, le norme e le scadenze dei versamenti, la penali, e quant'altro occorra per la esecuzione di questa disposizione saranno stabiliti per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato. »

« Art. 102. Un regolamento da pubblicarsi con Decreto Reale, previo parere della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato, prescriverà tutte le norme che occorrono alla esecuzione della presente legge, la quale andrà in vigore il giorno che sarà stabilito con Reale Decreto. »

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Sorgo per fare una breve domanda al signor Ministro delle Finanze, in proposito appunto di quest'articolo 102.

Il Senato comprenderà perchè non ho creduto far parte della Commissione nominata dall'onorevole nostro Presidente, e perchè mi sono fatto anche una legge di non prendere la parola intorno a questo schema che oggi è in discussione.

Ognuno rammenterà che nella discussione che di questo progetto venne fatta l'anno scorso, non solo per la virile opposizione, che ieri diceva l'onorevole mio amico Senatore Cambray-Digny aver 'egli fatta a certi miei emendamenti, ma anche perchè dal Senato mi fu perfino insolitamente impedita la parola quando mi accingevo a sostenerli, essi, anzi che respinti, può ben dirsi che non furono accolti. Nondimeno alcuni tra i più sostanziali furono adottati spontaneamente dall'altra Camera, e ritornarono innanzi a voi, che oggi e ieri in silenzio li avete approvati.

Mi è quindi parso che sarebbe stata per me una indiscretezza il notare in questa occasione un'altra serie di gravi inconvenienti a cui l'applicazione di questa legge potrebbe dar luogo, non pel principio a cui essa è informata, ma per la mala sua composizione, la quale in verità sarebbe principalmente spettata a questa Assemblea, in cui sono uomini gravi e pratici, di rendere meno imperfetta.

Io credo non pertanto che l'articolo 102 dia l'opportunità al Governo di rimediare in gran parte ai difetti della legge, senza ritardarne la sanzione; e perciò secondando quella giusta vostra preoccupazione per la mancanza di una legge unica di riscossione delle imposte in Italia.

Questa legge adunque potrà dal voto del Senato essere approvata, dacchè l'art. 102, dicendo che *un Regolamento da pubblicarsi, con Decreto Reale, previo parere della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato, prescriverà tutte le norme che occorreranno all'esecuzione della presente legge, la quale, ecc., ecc.* offre in qualche modo il mezzo di ovviare a parecchi inconvenienti.

Però, confrontando gli articoli 80 ed 83, che danno la tolleranza di 2/10 nei versamenti dell'esattore e dei ricevitori; l'art. 86, che parla dell'esecuzione sulle cauzioni per Decreto del Prefetto e del Ministro, con l'articolo 100 che discorre della definizione in via amministrativa di tutte le controversie commessa ai prefetti ed al Ministro; gli articoli 87 e 90 ne quali si tratta dei rimborsi e degli sgravi, materia che può ricomparsi sotto altra forma, di conteggi cioè e di questioni di dare e di avere; gli articoli 93 e 96 che assoggettano in certi casi a visite di cassa questi agenti, ed in altri alla sorveglianza amministrativa, delegata dal Prefetto o dal Ministro, locchè lascia intendere, come nel concetto del legislatore, questi esattori sono non solo appaltatori, ma agenti contabili verso lo Stato, mentre l'articolo 94 impone ai ricevitori e non agli esattori,

come pure aveva creduto necessario il Senato, e come continuo a credere utile anch'io, di rendere i conti alla Corte dei Conti, confrontando, io diceva, i detti articoli tra di loro, e criticandone la importanza che aver possono nella pratica, apparisce che, oltre di parecchie ambiguità amministrative, vi ha una grande confusione nella definizione delle giurisdizioni sotto cui i suddetti appaltatori e contabili debbano cadere, non solo in quanto si tratti della esecuzione a danno loro, ma in quanto si tratta di quelle questioni che devono essere in ogni governo civile risolte dal giudice prima che si scenda alle vie esecutive.

E noto specialmente che, ravvicinando queste disposizioni alla legge sulla contabilità, nella quale è data alla Corte dei Conti anche la giurisdizione su tutti gli agenti, sieno o no contabili, quando si rendono materialmente responsabili verso lo Stato per negligenza o per colpa, ne segue che non si comprende se questi esattori e ricevitori, che sono appaltatori e contabili mal definiti, debbano sottostare alla Corte dei Conti in questa parte, in cui è giudice speciale come ogni altro giudice civile, e che ne misura la responsabilità, ne liquida l'importanza e la traduce in quantità di denaro o di generi. Ond'è che si fa sempre più manifesto, come alla presente legge continua anche oggi a mancare (certo non per colpa dei suoi oppositori) quel senso, che ogni legge deve avera delle altre Istituzioni in mezzo alle quali sorge, delle altre leggi, che sono nello Stato; quel senso, che ogni legge deve acquistare quando non è di nuova creazione, ma è tolta da altro Stato o è di altri tempi, in modo che sia, come un quadro che stia bene nella cornice delle altre leggi ed istituzioni che sono in vigore.

Dunque, siccome ho detto, a questo inconveniente (che io ho accennato in genere, unicamente perchè ne resti memoria nel processo verbale) in gran parte si potrà rimediare colle facoltà date al Governo nell'articolo 102. Ma poichè io reputo che, venendo a compilare quel Regolamento, si dovranno risolvere difficoltà, le quali non possono altrimenti essere risolte, che definendo nettamente la giurisdizione delle autorità, alle quali deve deferirsi la cognizione di certe materie e di certe controversie, penso che ciò non si possa fare per mezzo di disposizioni regolamentari; e però chieggo all'onorevole Ministro delle Finanze, se, ove mai questa mia previsione si avverasse, egli sarebbe disposto a sottomettere quella parte che non può risolvere per le facoltà a lui conferite, all'approvazione del Parlamento, mediante la proposta di qualche speciale disegno di legge.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Ministro delle Finanze.** Il Regolamento che deve farsi per l'applicazione di questa legge ai termini dell'articolo 102 non può sottomettersi all'approvazione di Sua Maestà se prima non è stato sentito non solo il Consiglio di Stato, come vuole la legge organica del

Consiglio di Stato per tutti i Regolamenti, ma ancora la Corte dei Conti; e certamente quando due Consessi tanto autorevoli, di cui credo non si saprebbe immaginare enti più competenti per le questioni connesse con questa legge, ravvisassero la necessità di qualche definizione (e mi servo di questa parola perchè mi pare se ne servisse anche l'onorevole Senatore Scialoja), io non potrei che fare al Parlamento quelle proposte che fossero indispensabili.

Però io conservo la speranza che sia possibile il provvedere alla esecuzione della legge, facendo uso di una facoltà in certo modo più lata del solito che l'articolo 102 dà al Potere Esecutivo, e la dà espressamente munendola di queste maggiori precauzioni, cioè dell'avviso del Consiglio di Stato, e di quello della Corte dei Conti. Nutro ancora fiducia che sia possibile, ripeto, il definire e risolvere le varie questioni senza uopo d'incomodare nuovamente il Parlamento.

Io farò l'ufficio che m'incombe per l'esecuzione della legge stessa, essendo mio proposito di procurare per quanto è possibile di risolvere tutte le difficoltà che possono sorgere.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Ringrazio il signor Ministro della cortese sua risposta, ed aggiungo che anch'io veramente credo che non essendo l'art. 102, l'ultimo consueto articolo che si legge in fine di ogni progetto di legge, abbia con esso il legislatore intenzione di conferire al Potere Esecutivo una facoltà più larga di quella accordatagli dallo Statuto, di fare cioè i Regolamenti per l'esecuzione della legge: sicchè possa benissimo interpretarsi istantaneamente, però non sino al punto di determinare ed assegnare le giurisdizioni.

E però son lieto che il sig. Ministro, siccome gentilmente mi ha risposto, non si mostri alieno, nei casi da me previsti, dal sottomettere la definizione delle giurisdizioni all'approvazione del Parlamento.

Presidente. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'art. 102.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

## TITOLO VII.

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

« Art. 103. I contratti di esattoria a tempo, vigenti al giorno della pubblicazione di questa legge, che non contengono patto di revocabilità, continuano ad aver vigore fino alla loro scadenza.

» Nel primo quinquennio il Ministro delle Finanze potrà, sentito il parere del Consiglio provinciale, mantenere le circoscrizioni delle esattorie quali oggi sono.

» Parimente durante il detto quinquennio agli attuali esattori, camarlinghi, percettori e ricevitori provinciali, ed in mancanza di questi ultimi ai ricevitori

circondariali, ove accettino i patti e le condizioni dei nuovi capitolati formulati ai termini dell'art. 4, potranno essere accordate l'esattoria o la ricevitoria, senza che abbia luogo l'incanto.

» In questo caso la misura dell'aggio, stabilita a forma dell'articolo 3, dovrà essere approvata dal Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, se si tratta di esattori, e dal Ministro delle Finanze, se si tratta di ricevitori.

» I ricevitori, gli esattori od altri agenti delle riscossioni che, essendo impiegati, non assumono l'esattoria o la ricevitoria ai termini della legge presente, godranno delle disposizioni transitorie della legge 11 ottobre 1863, numero 1500, sulla disponibilità degli impiegati dello Stato.

» Coloro invece i quali assumono il nuovo ufficio in seguito al disposto del presente articolo, non potranno far valere i loro diritti che quando cesseranno dalla esattoria, o dalla ricevitoria, senza che sia loro contato il tempo del nuovo servizio.

(Approvato.)

« Art. 104. Con Regolamento da pubblicarsi per decreto reale, sentiti la Corte dei Conti ed il Consiglio di Stato, si provvederà con ispeciali norme alla liquidazione delle contribuzioni arretrate; e si procederà quindi, in conformità alla presente legge, alla loro riscossione con particolari scadenze da determinarsi dal Ministro delle Finanze. »

(Approvato.)

« Art. 105. Le disposizioni degli articoli 47 e 50, in quanto alla domanda, al rilascio e al deposito dell'elenco censuario, non si applicano nelle provincie nelle quali i registri censuari non esistono. »

(Approvato.)

« Art. 106. Fino a che sia provveduto per legge alla regolare formazione dei ruoli di tutte le imposte dirette, in modo che la pubblicazione simultanea possa farsene avanti la metà di gennaio di ciascun anno, il Ministro delle Finanze con suo decreto potrà stabilire per ciascuna imposta scadenze diverse da quelle indicate all'articolo 23, la prima delle quali dovrà essere posteriore di un mese alla definitiva pubblicazione del ruolo reso esecutivo dal prefetto. »

(Approvato.)

« Art. 107. È derogato ad ogni legge contraria o diversa dalla presente. »

(Approvato.)

Senatore Conforti. Domando la parola

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. L'onorevole Ministro delle Finanze ricorderà che allorquando si discusse la prima volta in Senato questa legge, io mi rivolsi a lui non per semplice curiosità, ma per sapere, poichè la risposta che mi sarebbe stata data dal signor Ministro poteva anche influire sul voto di qualche onorevole Senatore, se sia vero, come da taluni si suppone, che per mandare da esecuzione la presente legge intorno

alla riscossione delle imposte, si richiegga una spesa a carico dello Stato assai maggiore di quella che si richiede per fare funzionare i sistemi attualmente esistenti nelle varie parti del Regno.

L'onorevole Ministro non rifiutò di rispondere allora alla mia domanda, ma non avendo io insistito, ed egli forse volendo sbrigarsi dalla noia di essa domanda, si passò oltre.

Io rinnovo ora la preghiera al signor Ministro acciocchè voglia dire qualche cosa intorno a questa mia interrogazione.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Confesso che non mi aspettava questa domanda sul fine della discussione di questa legge, chè altrimenti mi sarei posto in grado di rispondere colle cifre ufficiali che si trovano nella Relazione, non rammento bene se del Bilancio dell'entrata o di quello della spesa per il 1871 che ebbi l'onore di presentare l'anno passato alla Camera dei Deputati. Essendosi allora proposto un complesso di provvedimenti finanziari, come l'onorevole Conforti probabilmente ricorderà, era stato preparato dal Ministero il Bilancio sotto un doppio punto di vista, cioè riguardo allo stato delle cose corrispondente alle leggi che vigevano, e riguardo allo stato di cose che sarebbe sorto dall'approvazione delle leggi che erano state proposte dal Parlamento e fin d'allora consentite dalla Commissione dei Quattordici della Camera Elettiva.

Tra i progetti di legge sottoposti all'esame di quella Commissione, eravi appunto questo della riscossione delle imposte, e quindi si diede allora conto dell'effetto che questa legge avrebbe prodotto sulle finanze dello Stato.

Ora, io non ho presenti alla memoria tutte le cifre, ma ciò di cui io mi ricordo sicuramente si è che non solo da questa legge non viene aggravio, ma viene anzi una diminuzione delle spese che gravitano a carico del Tesoro.

Imperocchè le spese di riscossione, per effetto di questa legge, sono pagate direttamente dai contribuenti, i quali corrispondono tanti centesimi addizionali, quanti sono stati determinati o nell'appalto mediante cui l'esecuzione si conferì, o mediante quei patti che fece il Consiglio Comunale all'Esattore o Percettore, quando il Consiglio Comunale preferisca il sistema della terna anzichè il sistema dell'appalto.

Quindi certamente da ciò non può venire aggravio. Vero, è che lo Stato perde que' proventi che attualmente in alcune Province s'impongono sotto forma di centesimi addizionali per rimborsarsi delle spese di riscossione.

Vi è anzi qualche Provincia in cui si ha perfino un piccolo margine di lucro in questa parte; ma tenuto conto del complesso, tenuto conto anche del costo della riscossione per ciò che riguarda i Ricevitori provin-

ciali, il cui aggio è per questa legge lasciato a carico dei contribuenti della Provincia stessa, come aveva testè osservato l'onorevole Senatore Conforti, non solamente non ne viene maggior spesa, ma anzi l'Erario ne ritrae un qualche vantaggio, non molto ragguardevole, ma però se non erro di 500 o 600 mila lire.

Mi duole moltissimo di non essere armato per rispondere adeguatamente, e di non aver potuto prevedere un'interrogazione come questa, perchè altrimenti avrei potuto meglio soddisfare all'interrogazione rivolta dall'on. Senatore Conforti. Del resto il vantaggio precipuo che la finanza si aspetta da questa legge è di potere riscuotere con maggior sollecitudine le imposte dirette, vantaggio che è molto grande.

Io comprendo benissimo che, come diceva ieri l'onorevole Senatore Pernati, vi possano essere nelle tabelle degli arretrati delle somme figurative, cioè somme le quali vanno classificate o fra le inesigibili oppure che per altre cause non debbono più figurare in quelle tabelle.

Convengo che l'epurazione di questi arretrati ne diminuirà l'ammontare e non ci resteranno più centinaia di milioni come era nel quadro che abbiamo davanti, ma sono convinto, e credo che lo sono tutti coloro che hanno avuto mano nell'amministrazione finanziaria, che questi arretrati costituiscono una somma abbastanza ragguardevole.

Non bisogna scordare che vi sono delle parti del Regno in cui si accordano dilazioni, per verità un po' troppo lunghe pel pagamento delle rate d'imposte, che si estendono fino all'agosto dell'anno consecutivo a quello cui l'imposta si riferisce: per conseguenza se vi ha un metodo di riscossione che acceleri i versamenti delle rate, e che contribuisca alla diminuzione degli arretrati, si avrà quest'effetto, che se per esempio questi arretrati potessero diminuire non dirò di 100, ma di 50, 40, 20 milioni, evidentemente il Tesoro sarà dispensato da una operazione finanziaria corrispondente all'entità del maggiore incasso fatto. Nè ho bisogno di dire nè all'onorevole Senatore Conforti, nè a questo Consesso, che ogni più sollecita riscossione degli averi dello Stato equivale ad una diminuzione degli annui oneri, la qual diminuzione, tenendo conto dello stato della nostra rendita pubblica, si può valutare al decimo dell'ammontare dell'arretrato stesso.

Da questo il Senato intende perchè non solo io, ma tutti i miei predecessori abbiano sempre insistito perchè fosse dal Parlamento sancita una legge come questa.

**Presidente.** Si potrebbe portare ora all'ordine del giorno la discussione dell'altro progetto di legge riguardante la soppressione del fondo territoriale nelle provincie Venete e Mantovana, che è stato presentato dal sig. Ministro delle Finanze, ma che contiene anche disposizioni pertinenti al Ministro dell'Interno.

Io pregherei il signor Ministro delle Finanze a dichiarare se creda che si possa intraprendere immedia-

tamente la discussione di questo progetto di legge, mentre si attende la venuta del signor Ministro dell'Interno cui si è mandato apposito avviso.

**Ministro delle Finanze.** Io pregherei il Senato, che qualora dovesse avere luogo una grave discussione, s'indugiasse fino al momento in cui si possa avere la presenza del mio Collega dell'Interno, imperocchè sebbene il progetto rifletta materie finanziarie, tuttavia in certe parti, come per i comuni, le provincie, ed i consorzi, può darsi che il Ministro dell'Interno vi sia più interessato che quello delle Finanze, specialmente poi per le modificazioni che sono state portate al progetto di legge presentato dal Ministero, così che io sono nella impossibilità di dichiarare se tali modificazioni possano essere o no accettate nei termini che sono state proposte dall'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Aspettando che giunga l'on. Ministro dell'Interno si procederà intanto alla votazione delle due leggi, l'una riguardante alcune « Disposizioni relative alla riforma « degli ufficiali e degli assimilati militari, » per la quale si dovette annullare la votazione precedente per mancanza del numero legale; l'altra è la legge che abbiamo testè discussa, per la riscossione delle imposte dirette.

(Il Senatore Segretario Ginori-Lisci fa l'appello nominale.)

Resultato della votazione:

Disposizioni relative alla riforma degli ufficiali e degli assimilati militari:

Votanti . . . . .	92
Favorevoli . . . . .	81
Contrari . . . . .	11

(Il Senato adotta.)

Legge per la riscossione delle imposte dirette.

Votanti . . . . .	92
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	16

(Il Senato adotta.)

**Presidente.** Prego i Signori Senatori a riprendere i loro posti.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DEL FONDO TERRITORIALE NELLE PROVINCE VENETE E DI MANTOVA.**

(V. Atti del Senato N. 36.)

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per « la soppressione del fondo territoriale nelle provincie Venete e di Mantova. »

Si darà lettura del progetto.

Prego l'Ufficio Centrale a prendere il suo posto.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del progetto di legge.)

(Vedi infra.)

**Presidente.** L'Ufficio Centrale propone due modificazioni al progetto; una è la soppressione della seconda parte dell'articolo 5.<sup>o</sup> l'altra l'aggiunta di un articolo nuovo.

Domando al signor Ministro se accetta queste modificazioni.

**Presidente del Consiglio.** Io non potrei certamente respingere le modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale, imperocchè queste facevano già parte del progetto ministeriale presentato alla Camera dei Deputati, e ch'io difesi, perchè le credo utili a quelle Provincie.

**Presidente.** Domanderei al Relatore dell'Ufficio Centrale che numero dovrebbe prendere l'articolo che si propone di aggiungere.

**Senatore San Severino, Relatore.** L'articolo da aggiungersi prenderebbe il numero 11, come era nel progetto ministeriale, e si cambierebbero quindi i numeri degli articoli seguenti.

Avendo udito leggere il progetto ministeriale senza le proposte variazioni, ho creduto che il Ministero non accettasse la nostra proposta; ma poichè l'accetta, non ho per ora da fare veruna osservazione. Però giacchè ho la parola mi permetterò di fare semplicemente notare un errore incorso nella Relazione. Ove dice: « e per naturale conseguenza di eliminare l'ultimo capoverso dell'articolo 5 stato aggiunto dalla » medesima, col quale assolutamente si stabilisce che » il consorzio non sia obbligatorio che a tutto l'anno » 1874, ecc. » deve dire « a tutto l'anno 1872 », errore, che è evidente, confrontandolo col comma più sotto riportato, che si vuole escluso, perchè ciò implicherebbe contraddizione.

**Presidente.** Non domandandosi da verun altro la parola sulla discussione generale, si riterrà per chiusa, e si passerà a quella degli articoli.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura degli articoli.)

« Art. 1. L'amministrazione del fondo territoriale o del dominio nelle provincie Venete ed in quella di Mantova si ritiene soppressa dal 1 gennaio 1868 ».

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'articolo. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. È approvata la riscossione fatta per l'anno 1867 nelle provincie stesse della sovrainposta pel fondo territoriale.

» Le spese obbligatorie portate dall'art. 174 del Regio Decreto 2 dicembre 1866, N. 3352, eccettuate quelle indicate al N. 1 dell'articolo stesso, cominceranno a stare a carico delle provincie soltanto dal 1 gennaio 1868. »

(Approvato.)

« Art. 3. Le spese per il mantenimento degli espo-

sti dal 1 gennaio 1868 al 31 dicembre 1871 si ri-  
terranno sostenute dalle provincie nella misura e sulle  
basi in corso fino alla promulgazione della presente  
legge.

» In conformità a quanto è disposto dall'art. 237  
della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865,  
N. 2248, allegato A, anche nelle provincie Venete ed  
in quella di Mantova, fino alla promulgazione di ap-  
posita legge, queste spese, a cominciare dal 1 gen-  
naio 1872, staranno in quella parte cui non provve-  
dessero già speciali fondazioni, a carico delle provincie  
e dei Comuni nella proporzione che verrà determinata  
con Decreto Reale, sentiti previamente i Consigli pro-  
vinciali ed il Consiglio di Stato. »

(Approvato.)

« Art. 4. Dal 1 gennaio 1868 fino al 31 dicembre  
dell'anno 1871 le provincie saranno tenute a provve-  
dere alla spesa delle partorienti povere non maritate  
nel modo stesso con cui vi provvedeva il cessato fondo  
territoriale. »

(Approvato.)

« Art. 5. È conservato nelle provincie della Venezia  
(rimanendo esclusa, salvo i compensi di cui al suc-  
cessivo art. 14, quella di Mantova) il consorzio onde  
provvedere in comune al mantenimento dei manicomi,  
di San Servolo e di San Clemente, alle spese portate  
dai lavori intrapresi per lo ingrandimento del primo  
e per la costruzione del secondo, comprese anche le  
prediali, delegandone il controllo d'amministrazione,  
da esercitarsi come in appresso, ad un rappresentante  
per ogni Provincia.

» La durata del consorzio è obbligatoria per tutto  
l'anno 1872. »

Senatore **San Severino**, *Rel.* Domando la parola.  
Presidente. Ha la parola.

Senatore **San Severino**, *Relat.* L'Ufficio Centrale  
aveva proposta la cancellazione dell'ultimo comma di  
questo articolo.

Presidente. Si procederà quindi per divisione, e  
quando sia posta in votazione la seconda parte, coloro  
che ne vogliono la soppressione, non si alzeranno.

Senatore **San Severino**, *Rel.* Domanderei che si  
mettesse ai voti la prima parte dell'articolo e poi....

Presidente. È ciò appunto che ho detto.

Senatore **San Severino** *Rel.* Chiedo perdono; non  
ho detto tutto; voleva soggiungere che si procedesse alla  
votazione della soppressione della seconda parte del-  
l'articolo dopo la votazione dell'articolo 11, perchè vi  
è intimamente legata.

Presidente. Benissimo; se non si farà alcuna os-  
servazione, si intende sospesa questa seconda parte.

Ora metto ai voti la prima parte dell'art. 5, che  
rileggo: (*Vedi sopra.*)

(Approvato.)

Passiamo all'art. 6. « La spesa per le nuove opere  
occorrenti ai preaccennati due manicomi, la successiva  
manutenzione delle stesse, e le imposte cui a tal uopo

si dovesse ricorrere, staranno a peso del consorzio in  
ragione del vecchio estimo 1866; le altre spese tutte  
saranno a carico delle rette stabilite poi ricoverati.  
Nel caso poi che tali rette non bastassero, incomberà  
alle provincie di supplire alla deficienza, e ove in-  
vece producessero un avanzo, questo resterà a sollievo  
delle provincie stesse. »

(Approvato.)

« Art. 7. La nomina dei rappresentanti di cui al  
precedente art. 5 spetterà ai Consigli provinciali.

(Approvato.)

« Art. 8. All'amministrazione interna speciale ed  
alla direzione degli accennati Istituti, sarà provveduto  
a termini della legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie. »

(Approvato.)

« Art. 9. Per regolare l'amministrazione generale  
secondo gli interessi del consorzio, ogni anno nel primo  
lunedì di agosto si raduneranno i delegati, di cui all'  
art. 5, presso la deputazione provinciale di Venezia  
presieduti dal Regio Prefetto, prendendo in esame il  
conto preventivo ed il consuntivo, statuendo, se oc-  
corra, sulla misura della retta obbligatoria per ogni  
giornata di mantenimento dei maniaci dell'anno suc-  
cessivo.

» Tale convocazione potrà aver luogo anche in via  
straordinaria durante l'anno, quante volte la depu-  
tazione provinciale di Venezia ne avvisi il bisogno,  
o quando tre provincie ne producano la domanda. »

(Approvato.)

« Art. 10. Appena promulgata la presente legge, ed  
operatasi la nomina dei delegati di cui all'art. 5, avrà  
luogo una convocazione nei modi fissati dal precedente  
art. 9 allo scopo di provvedere immediatamente ad un  
regolamento per le norme, patti e condizioni colle  
quali il consorzio dovrà funzionare ed essere ammi-  
nistrato.

» Questo regolamento verrà presentato per l'approva-  
zione al Ministero dell'Interno. »

(Approvato.)

Presidente. Qui cade l'articolo proposto dall'Ufficio  
Centrale, che prenderebbe il n. 11:

Senatore **San Severino**, *Relatore.* Avverto soltanto  
che questo articolo era già stato proposto precedentemente  
dal Ministero all'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Si dà lettura di questo art. 11:

« Ove qualcuna delle provincie volesse dopo  
l'anno 1872 staccarsi dal consorzio e provocarne lo  
scioglimento, dovrà farne proposta alla Rappresentanza  
del consorzio, e per essa alla deputazione provinciale  
di Venezia, per lo meno sei mesi prima che quella  
prepari i bilanci di cui all'articolo 5. La deputazione  
sottoporrà tale proposta ai delegati, e, ottenutone il  
voto, la comunicherà a ciascuna provincia cointeres-  
sata onde deliberino i rispettivi Consigli, i quali sa-  
ranno, se occorre, convocati in via straordinaria.

» Qualora la maggioranza di questi accolga la propo-  
sta del distacco, la delegazione del Consorzio provve-

derà ai modi coi quali le altre provincie che rimangono in consorzio possano egualmente soddisfare agli impegni del Consorzio stesso.

» Ove la proposta accolta riguardi lo scioglimento, questo avrà luogo in quel termine di tempo e con quei modi, cui provvederà la delegazione con apposito regolamento da rassegnarsi come all'articolo 10.

» Contro le deliberazioni a tal uopo emesse dai Consigli provinciali, siano affermative o negative, sarà aperta la via al ricorso al Re, provvedendosi a forma dell'articolo 231 della legge comunale e provinciale. »

Chi approva quest' articolo, sorga.

(Approvato.)

Ora si metterà ai voti il capoverso dell'articolo 5 stato sospeso.

Senatore **San Severino**, *Relatore*. Faccio osservare al Senato che quel capoverso dell'articolo 5 era stato aggiunto quando venne tolto l'articolo 11 ora ristabilito; per cui, essendo ora questo articolo 11 ammesso dal Senato, veramente esso non ha più ragione di esistere.

**Presidente**. Avverta l'onorevole Relatore, che, trattandosi di un progetto già stato votato dall'altro ramo del Parlamento, il Senato deve essere invitato a dare il suo voto anche su questo capoverso, che rileggo per farlo in votazione:

« La durata del consorzio è obbligatoria per tutto l'anno 1872. »

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvato.)

Si dà lettura dell' art. 11, che diventa 12.

« La Commissione centrale istituita in Venezia coi Decreti Reali 10 ottobre e 8 dicembre 1860, N. 3250 e 3379, per l'amministrazione del fondo territoriale cesserà dalle sue attribuzioni tostochè sia stata promulgata la presente legge ed abbiano incominciato a funzionare a termini di essa i delegati delle provincie. Essa presenterà ai delegati stessi un circostanziato resoconto di tutta la gestione dei vari rami di pubblici servizi fin qui affidati al fondo territoriale, di modo che i delegati stessi possano assumere in rappresentanza delle rispettive provincie l'amministrazione dello stralcio del fondo stesso, la successiva compilazione dei conti, e la definizione di tutte le pendenze dell'amministrazione stesso. »

(Approvato.)

« Art. 13. Per tale incarico speciale e transitorio i delegati funzioneranno quale *Comitato centrale di stralcio* affatto distinto, eleggendo fra essi fin dalla prima seduta un presidente. Nel compimento di questo ufficio i deputati non dinoranti in Venezia avranno diritto ad una medaglia di presenza di lire quindici, la cui spesa sarà sostenuta dal fondo territoriale.

» Alla fine d'ogni semestre questo Comitato presenterà alle provincie ed al Ministero dell'Interno un rapporto sullo stato della sua gestione.

» Definita ogni vertenza dello stralcio, il Comitato

centrale sarà dichiarato sciolto con Decreto Reale. »

(Approvato.)

« Art. 14. La Provincia di Mantova regolerà col Comitato centrale di stralcio, ed ove occorra, anche colla delegazione del consorzio, di cui al surripetuto articolo 5, per ciò che riguarda il concorso prestato dal 1859 al 1867, le spese dei manicomii cadenti in consorzio, i conti di debito e credito pel tempo in cui fu unita alle Province Venete. »

(Approvato.)

« Art. 15. Il Comitato centrale sarà autorizzato a spedire mandato a carico di alcuna o di tutte le Province o Comuni anche durante lo stralcio e salvi i definitivi conguagli.

» A tal uopo il Comitato stesso dovrà in tempo prevenire le Province ed i Comuni onde nei rispettivi bilanci inseriscano nelle *casuali* una somma che possa corrispondere a tali richieste.

» Ove queste Province o Comuni si rifiutassero o a tale allogamento o al pagamento a suo tempo del mandato, questo verrà reso esecutorio dal Ministero dell'Interno, udito il Consiglio di Stato. »

(Approvato.)

« Art. 16. Il Comitato predetto liquiderà coll' intervento di delegati governativi e farà versare nelle casse dello Stato il credito dell'erario nazionale pel montare degli arretrati non soddisfatti al 31 dicembre 1867, delle spese pel fondo territoriale che dal primo gennaio 1867 passano a carico dello Stato per effetto della legge comunale e provinciale; liquiderà pure coi delegati stessi i crediti che il fondo territoriale potesse avere verso l'erario nazionale, in dipendenza di pensioni o stipendi pagati ad impiegati ritenuti a carico del Governo. »

(Approvato.)

« Art. 17. Dopo la regolarizzazione dei conti col l'erario nazionale e colla provincia di Mantova, giusta i precedenti articoli, e dopo la liquidazione di tutte le partite attive e passive della gestione a tutto il 1867, il Comitato centrale di stralcio ripartirà fra le provincie della Venezia i resti di cassa in danaro ed in titoli pubblici di credito, e i debiti e i crediti provenienti dalla disciolta amministrazione in ragione dell'estimo di cui all'art. 6. »

(Approvato.)

« Art. 18. Il Comitato di stralcio rimborserà a caduna Provincia le somme entrate nella cassa territoriale per le ritenute del 3 per cento sugli stipendi dei medici chirurghi comunali, dal dì che queste ritenute ebbero principio.

» Dalla somma spettante a caduna Provincia, si detrarà soltanto ciò che per ogni Provincia fosse stato pagato in gratificazioni o pensioni a tenore dello Statuto arciducato e delle vigenti leggi sulle pensioni.

» Le ritenute del 3 per cento saranno versate direttamente nelle rispettive casse provinciali.

» Ogni Provincia assumerà in seguito per conto

proprio il servizio delle pensioni e gratificazioni a favore dei medici condotti del proprio territorio che ne hanno diritto, tenendo rispettivamente sollevate le altre province.

» Pei successivi rapporti ogni Provincia provvederà come reputerà più opportuno senza lesione dei diritti acquisiti. »

(Approvato.)

« Art. 19. Le province Venete dovranno proporzionalmente sostenere le spese tutte pel mantenimento dell'ufficio di stralcio dell'abolita amministrazione pel fondo territoriale: anche la provincia di Mantova vi concorrerà in ragione di un decimo pel biennio 1868-69. »

(Approvato.)

**Presidente.** Ora si procederà alla votazione per isquittinio segreto su questo progetto di legge.

(Il Senatore Segretario Ginori-Lisci fa l'appello nominale.)

Resultato della votazione.

Votanti . . . . 81

Voti favorevoli . 77

» contrarii . 4

(Il Senato adotta.)

L'ordine del giorno porterebbe ora la discussione del progetto di legge per le guarentigie pontificie, ma la gravità del progetto e l'ora già inoltrata mi consigliano a sciogliere la seduta, e a rimandarne la discussione a domani, alle ore due.

La seduta è sciolta (ore 5.)